

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

SANDRIGO

OGGETTO: Domanda inclusione Albo presidenti di seggio, previsto dall'art. 1, N. 7
legge 21 marzo 1990 n. 53.

Il/La

nat. a il

residente a

via n.

di professione, arte o mestiere

in possesso del titolo di studio di

numero di cellulare e mail
c h i e d e

di essere inserit..... nell'Albo delle persone idonee a ricoprire l'Ufficio di presidente
di seggio, previsto dall'art. 1, N. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità dichiara:

- 1) di essere iscritt..... nelle liste elettorali di codesto Comune;
- 2) di non appartenere ad una delle categorie elencate all'articolo 38 del T.U.
361/1957 per la elezione della Camera dei Deputati e all'articolo 23 del T.U.
570/1960 per la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale.(vedi retro)

In fede

D.P.R. n. 361/1957:

«Art. 38. - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali, comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

«Art. 119 - 1. - In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. - I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

D.P.R. n. 570/1960:

«Art. 23. - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

«Art. 96 - Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.»